

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia**

Estratto polizza Convenzione Furto d'Identità

Copertura assicurativa gratuita a favore dei clienti che hanno sottoscritto un contratto con ID Defend S.r.l. per l'erogazione dei servizi di Identity Protection

GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Anno (annuo - annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).

Assicurato: la persona residente in Italia nell'interesse della quale è stipulato il contratto e che è titolare del diritto all'eventuale indennizzo

Attività Commerciale: qualsiasi forma di rapporto di lavoro, impiego, attività imprenditoriale o professionale.

Compagnia: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Conto: conto corrente bancario, un libretto di risparmio (o altra forma di deposito di risparmio), un conto di deposito di mercato monetario, un deposito rimborsabile a vista (deposito a risparmio libero) [o a scadenza/con preavviso], di cui sia titolare un Assicurato e che sia gestito direttamente o indirettamente da un'Istituzione Finanziaria, costituito al fine di essere utilizzato per scopi personali, familiari o generalmente attinenti la vita privata.

Danni materiali: la distruzione, il danneggiamento, il pregiudizio al funzionamento, la perdita di valore o la perdita di beni mobili o immobili, come pure i danni patrimoniali che ne derivano per il danneggiato. Sono considerati Danni Materiali anche la morte, il ferimento o altri danni salute, nonché la perdita di animali.

Danno da Sottrazione di Fondi: la Perdita sofferta dall'Assicurato e causata da un Trasferimento Elettronico non Autorizzato di Fondi, equivalente all'ammontare dei fondi ovvero dei soldi, esclusi interessi e commissioni, oggetto di tale trasferimento.

Dispositivo di accesso: una carta, un codice o altri mezzi di accesso al Conto di un Assicurato, o una qualsiasi combinazione di questi, che possono essere utilizzati dall'Assicurato per disporre i Trasferimenti di Fondi.

Evento di Furto di Identità: il furto di un nominativo dell'Assicurato, del Codice fiscale (o altro numero identificativo equivalente di assistenza sociale, emesso da un governo), o di qualsivoglia altro metodo o elemento di identificazione dell'Assicurato, che ha o potrebbe ragionevolmente comportare l'uso illecito di tali informazioni, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli Eventi di Furto di Identità verificatisi o derivanti dall'utilizzo di Internet da parte dell'Assicurato. Un Evento di Furto di Identità non include il furto o l'uso non autorizzato o illegale della ragione sociale e / o qualsiasi altro segno distintivo o metodo di identificazione della propria attività commerciale.

Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (elenco tassativo: coniuge, convivente more uxorio, figli, padre, madre). Sono inclusi nella definizione di familiare altri parenti solamente se stabilmente conviventi con l'Assicurato così come risultante dallo stato di famiglia. (elenco tassativo: fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti).

Franchigia: l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.

Furto Collettivo di Dati: l'Evento di Furto d'Identità o Trasferimento Elettronico non Autorizzato di Fondi che avvenga in conseguenza o in connessione o a causa di un unico evento di sottrazione di dati occorso presso la medesima Istituzione Finanziaria, ovvero in ogni caso presso il medesimo soggetto terzo che sia titolare, responsabile o incaricato del trattamento dei dati dell'Assicurato, e riguardi 50 (cinquanta) o più Assicurati.

Identity Protection: contratto di servizio stipulato dall'Assicurato con la Contraente ID Defend S.r.l., per la fornitura di servizi di sicurezza dell'Identità Digitale.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro oggetto di copertura ai sensi del presente contratto

Istituzione Finanziaria: istituto di credito, una banca, una banca di credito cooperativo, o qualsiasi altra entità che direttamente o indirettamente detiene un Conto appartenente all'Assicurato, o che emette un Dispositivo di Accesso e concorda con l'Assicurato di prestare un servizio di Trasferimento di Fondi, che sia in entrambi i casi autorizzata ad operare in Italia.

Italia: la Repubblica Italiana, esclusa la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Parti: il Contraente/Assicurato e la Società.

Partner: formula di garanzia prestata a favore di un familiare dell'Assicurato stabilmente convivente con lo stesso.

Perdita: danni subiti dall'Assicurato, coperti ai sensi di questa polizza.

Periodo di carenza: periodo di tempo, pari a 30 (trenta) giorni successivi alla data di conclusione del contratto, durante il quale le coperture di cui alla presente polizza non avranno effetto.

Phishing: truffa informatica effettuata inviando una e-mail con il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati (numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home banking, ecc.), motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico. L'attacco viene effettuato mediante manipolazione del sistema utilizzato dalla vittima per la navigazione in Internet, senza necessità di un suo coinvolgimento diretto.

Polizza: il contratto di assicurazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno liquidabile a termini di polizza ed espressa in percentuale che, prima dell'applicazione di eventuali limiti, rimane a carico dell'assicurato in caso di sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Trasferimento di Fondi: qualsiasi trasferimento di fondi, compresi quelli avviati attraverso un terminale elettronico, un telefono, o un computer effettuato a seguito di un Evento di Furto d'Identità allo scopo di ordinare, istruire o autorizzare l'Istituzione Finanziaria ad addebitare o accreditare il Conto di un Assicurato.

Il trasferimento di fondi include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- i trasferimenti effettuati tramite dispositivi EFT-POS presenti presso i punti vendita;
- i trasferimenti o prelievi effettuati tramite bancomat;
- versamenti o prelievi di fondi;
- trasferimenti disposti tramite telefono;
- trasferimenti derivanti da transazioni effettuate per il tramite di carte di debito o di credito, effettuate o meno tramite un terminale elettronico.

Trasferimento Elettronico non Autorizzato di Fondi:

Trasferimento di Fondi effettuato elettronicamente dal Conto dell'Assicurato e che sia eseguito da una persona terza diversa dall'Assicurato stesso, senza che tale terzo abbia effettivamente l'autorità di eseguire il trasferimento e senza che l'Assicurato ne riceva alcun beneficio. Un Trasferimento Elettronico non Autorizzato di Fondi (TEAF) non include un trasferimento di fondi elettronico eseguito: 1) da una persona a cui l'Assicurato abbia fornito il Dispositivo di Accesso al proprio Conto, a meno che non si sia preventivamente notificato all'Istituto Finanziaria che i trasferimenti effettuati da tale persona non siano più autorizzati e l'Istituzione Finanziaria sia in grado di individuarli; 2) con intento fraudolento da parte dell'Assicurato o di qualsiasi persona che agisca di concerto con lo stesso; 3) dall'Istituzione Finanziaria o dal suo dipendente; o 4) da qualsiasi conto relativo ad un'attività imprenditoriale o commerciale.

1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto di assicurazione, in conformità a quanto previsto agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Altre Assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dal comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni infortuni.

Art. 1.3 - Decorrenza delle singole coperture assicurative e pagamento del premio

La decorrenza della copertura assicurativa per ciascun *assicurato* è fissata alle ore 24 del giorno dell'attivazione dei Servizi acquistati da parte dell'Assicurato, a patto che la Società Contraente abbia corrisposto il relativo premio nei termini contrattualmente previsti.

Si precisa che il costo della presente copertura è a totale carico della Società Contraente.

Art. 1.4 - Foro competente

Valgono le Norme di legge.

Art. 1.5 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi al premio di assicurazione ed alla presente *polizza* sono a carico del *Contraente*.

Art. 1.6 - Assicurazione per conto altrui

Poiché la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, i diritti derivanti dal contratto sono propri dell'Assicurato, al quale sono opponibili tutte le eccezioni, le limitazioni e le condizioni di assicurazione ex art. 1891 del Codice civile, contratte per suo conto dalla Contraente.

Art. 1.7 - Prova del contratto e rinvio alle norme di legge

I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dalla presente *polizza* e sue eventuali appendici emesse dalla *Compagnia*. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto, valgono le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 1.8 - Termine di prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due *anni* dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Art. 1.9 - Forma delle Comunicazioni

Fatto salvo quanto previsto alla sezione 3 - Obblighi in caso di sinistro, tutte le comunicazioni scritte previste dalla presente *polizza* e dalla Legge devono essere fatte, perché siano valide, con lettera raccomandata A.R. alla Direzione della *Compagnia* oppure via PEC all'indirizzo: helvetia@actaliscertymail.it.

Per la determinazione della data di invio, fa fede il timbro postale dell'ufficio dal quale la lettera raccomandata è stata spedita ovvero la data della PEC.

Art. 1.10 - Misure restrittive

Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun *sinistro* o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale *sinistro* o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore stesso a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche e commerciali, da leggi o disposizioni dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualsiasi altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO D'IDENTITA'

Art. 2.1 - Garanzie prestate

La *polizza* prevede, nel caso di sinistro indennizzabile a termini di *polizza*, e nei limiti dei massimali previsti all'art. 2.7 - Limiti di indennizzo le seguenti coperture assicurative;

a) Costo per la predisposizione di atti notori o la riproposizione di domande di prestito:

1. il rimborso dei costi ragionevoli e necessari sostenuti dall'*Assicurato* per sottoporre nuovamente richieste di prestiti, finanziamenti o altre forme di credito che siano state respinte esclusivamente in ragione di un "Evento di Furto di Identità";
2. il rimborso dei costi ragionevoli e necessari sostenuti dall'*Assicurato* per la predisposizione di atti notori o altri documenti simili, effettuare chiamate telefoniche interurbane e sostenere spese di spedizione al fine di segnalare un "Evento di Furto di Identità" e/o modificare o correggere i dati relativi al vero nome o alla vera identità dell'*Assicurato*, a seguito di un "Evento di Furto di Identità".

b) Costi per la sostituzione di documenti: il rimborso del costo effettivo relativo alla sostituzione dei documenti in ragione di un "Evento di Furto di Identità", incluso il costo di ulteriori spese legali, quale ad esempio le dichiarazioni giurate richieste in relazione all'ottenimento un documento sostitutivo; i documenti rilevanti ai fini della presente copertura includono, a titolo esemplificativo, patenti di guida, passaporti, carta di Identità, certificati di matrimonio e certificati azionari.

c) Spese di viaggio: il rimborso delle spese aggiuntive ragionevoli (inclusi, a titolo esemplificativo, benzina, parcheggi, biglietti di aerei o treni e le spese di alloggio ragionevolmente necessarie per consentirvi di tornare alla residenza abituale) sostenute dall'*Assicurato*, allorché il viaggio sia necessario per ottenere documenti sostitutivi, per apparire dinanzi a pubbliche amministrazioni o rappresentanti legali, o per correggere i dati personali ad essi connessi, a seguito di un "Evento di Furto di Identità".

d) Indennizzo in caso di Trasferimento Elettronico non Autorizzato di Fondi: la copertura del danno da sottrazione di fondi sostenuto dall'*Assicurato* in conseguenza di un "Trasferimento Elettronico non Autorizzato di Fondi", che si sia verificato per la prima volta durante il *periodo di assicurazione*.

La copertura sarà operativa a condizione che l'*Assicurato* non abbia ricevuto alcun rimborso da parti terze e che lo stesso abbia richiesto il rimborso del medesimo ammontare da parte dell'Istituzione Finanziaria che ha emesso il Dispositivo di Accesso e detiene il Conto da cui provengono i fondi rubati.

e) Rimborso spese e onorari legali: il rimborso di onorari e spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'*Assicurato* che utilizza il proprio legale nell'ambito dell'Unione Europea per:

1. difendersi nell'ambito di qualsiasi causa civile o penale intentata contro l'*Assicurato* da un creditore o da un'agenzia o ente di riscossione che agisce per conto di un creditore, in relazione al mancato pagamento di beni o servizi o all'inadempimento di un prestito a seguito di un "Evento di Furto di Identità";
2. impugnare qualsiasi sentenza civile o penale indebitamente emessa contro l'*Assicurato* in seguito ad un "Evento di Furto di Identità".

f) Consulente IT: il rimborso dei costi effettivi sostenuti dall'*Assicurato*, pari ai corrispettivi versati ad un consulente IT al fine di analizzare il livello di protezione del software sui computer ed i dispositivi mobili dell'*Assicurato* e supportarlo nel migliorare la sicurezza di tali sistemi per prevenire un "Evento di Furto di Identità" analogo a quello subito.

Le spese oggetto di copertura non includono l'acquisto di alcun software.

g) Altri costi: la copertura delle altre Perdite, sostenute dall'*Assicurato*, conseguenti ad un "Evento di Furto di Identità".

Tuttavia, ai fini della presente copertura, la perdita non può includere:

1. costi o spese altrimenti specificatamente oggetto di copertura ai sensi della presente *polizza*, ivi inclusa la copertura relativa al "Trasferimento Elettronico non Autorizzato di Fondi";
2. eventuali perdite espressamente escluse nella presente *polizza*;

3. costi o spese pagate a professionisti terzi direttamente nominati dall'Assicurato e non autorizzati dalla *Compagnia*.

Art. 2.2 - Operatività della garanzia

Fermo quanto previsto al successivo Art. 2.6 - Periodo di carenza contrattuale, le garanzie di polizza si intendono prestate per i sinistri occorsi per la prima volta durante il *periodo di assicurazione* e denunciati dall'Assicurato durante il *periodo di assicurazione* stesso e/o denunciati anche successivamente alla cessazione del periodo di assicurazione, a condizione che l'Assicurato ne venga per la prima volta a conoscenza entro 60 giorni dal termine del periodo di assicurazione e che la denuncia sia notificata alla Compagnia entro 3 giorni dall'avvenuta conoscenza e alle condizioni di cui alla successiva sezione 3 - Obblighi in caso di sinistro.

Art. 2.3 - Soggetti assicurati

Le garanzie previste all'art. 2.1 - Garanzie prestate, si intendono valide per:

- una sola persona maggiorenne e da massimo due figli minorenni, se acquistata la sola forma di garanzia "INDIVIDUALE";
- una persona maggiorenne facente parte del medesimo nucleo familiare (risultante dal certificato di stato di famiglia) e da massimo due figli minorenni, se acquistata la forma di garanzia "PARTNER".

Le coperture assicurative, abbinate ai servizi acquistati, potranno avere solamente le seguenti combinazioni:

- Pacchetto 1: *polizza* con la sola forma "Individuale";
 Pacchetto 2: *polizza* con la forma "Individuale" e una forma "Partner";
 Pacchetto 3: *polizza* con la forma "Individuale" e due forme "Partner";
 Pacchetto 4: *polizza* con la forma "Individuale" e tre forme "Partner";
 Pacchetto 5: *polizza* con la forma "Individuale" e quattro forme "Partner".

Art. 2.4 - Forma Assicurativa INDIVIDUALE (sempre operante)

La Compagnia risponde delle Perdite derivanti da un "Evento di Furto di Identità" alle condizioni previste per ciascuna copertura ed entro i seguenti limiti:

- a) **Costo per la predisposizione di atti notori o la riproposizione di domande di prestito:** fino a € 250,00 per ciascun "Evento di Furto di Identità" e per *periodo di assicurazione*.
- b) **Costi per la sostituzione di documenti:** fino ad € 250,00 per ciascun "Evento di Furto di Identità" e per *periodo di assicurazione*.
- c) **Spese di viaggio:** fino a € 250,00 per ciascun "Evento di Furto di Identità" e per *periodo di assicurazione*;
- d) **Trasferimento elettronico non autorizzato di fondi:** fino ad € 750,00 di perdite risultanti da un medesimo "Evento di Furto di identità" e per *periodo di assicurazione*. Tuttavia, nel caso di un "Trasferimento Elettronico non Autorizzato di Fondi" tramite Carta di Credito o di Debito, la copertura opererà fino ad € 50,00 per ciascun "Evento di Furto di Identità" e *periodo di assicurazione*.
- e) **Rimborso spese e onorari legali:** fino ad € 1.500,00 per ciascun "Evento di Furto di Identità" e per *periodo di assicurazione*.
- f) **Consulente IT:** fino a € 250,00 per ciascun "Evento di Furto di Identità" e per *periodo di assicurazione*.

Art. 2.7 - Limiti di indennizzo

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	
	Individuale	Partner
Massimale polizza per sinistro e per anno assicurativo (con i seguenti limiti per garanzia):	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Trasferimento elettronico non autorizzato di fondi	€ 750,00	€ 750,00
Rimborso spese e onorari legali	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Consulente IT	€ 250,00	€ 250,00
Spese di viaggio	€ 250,00	€ 250,00
Costi per la sostituzione di documenti	€ 250,00	€ 250,00
Costo per la predisposizione di atti notori o la riproposizione di domande di prestito	€ 250,00	€ 250,00
Altri costi	€ 250,00	€ 250,00

- g) **Altri costi:** fino a € 250,00 per ciascun "Evento di Furto di identità" e per *periodo di assicurazione*.

La *polizza* copre gli Assicurati residenti in *Italia*.

La Compagnia risponde, ai sensi della *polizza*, entro il limite complessivo annuo di € 3.500,00 per ciascun "Evento di Furto d'Identità" e comunque entro i limiti sopra indicati per ciascuna copertura, a seconda di quale sia l'importo inferiore.

Nel caso di un "Furto Collettivo di Dati", tutti i limiti di indennizzo riportati nella presente clausola - compreso il limite complessivo annuo - debbono essere ridotti dell'80% (a titolo esemplificativo, se un limite di indennizzo ordinario è pari ad € 100,00, in caso di "Furto Collettivo di Dati" lo stesso limite di indennizzo sarà pari ad € 20,00).

Art. 2.5 - Forma Assicurativa PARTNER (acquistabile solo in abbinamento alla forma "INDIVIDUALE")

La Compagnia risponde delle Perdite derivanti da un "Evento di Furto di Identità" alle condizioni previste per ciascuna copertura ed entro i seguenti limiti:

- a) **Costo per la predisposizione di atti notori o la riproposizione di domande di prestito:** fino a € 250,00 per ciascun "Evento di Furto di Identità" e per *periodo di assicurazione*.
- b) **Costi per la sostituzione di documenti:** fino ad € 250,00 per ciascun "Evento di Furto di Identità" e per *periodo di assicurazione*.
- c) **Spese di viaggio:** fino a € 250,00 per ciascun "Evento di Furto di Identità" e per *periodo di assicurazione*;
- d) **Trasferimento elettronico non autorizzato di fondi:** fino ad € 750,00 di perdite risultanti da un medesimo "Evento di Furto di identità" e per *periodo di assicurazione*. Tuttavia, nel caso di un "Trasferimento Elettronico non Autorizzato di Fondi" tramite Carta di Credito o di Debito, la copertura opererà fino ad € 50,00 per ciascun "Evento di Furto di Identità" e *periodo di assicurazione*.
- e) **Rimborso spese e onorari legali:** fino ad € 1.500,00 per ciascun "Evento di Furto di Identità" e per *periodo di assicurazione*.
- f) **Consulente IT:** fino a € 250,00 per ciascun "Evento di Furto di Identità" e per *periodo di assicurazione*.
- g) **Altri costi:** fino a € 250,00 per ciascun "Evento di Furto di identità" e per *periodo di assicurazione*.

La *polizza* copre gli Assicurati residenti in *Italia*.

La Compagnia risponde, ai sensi della *polizza*, entro il limite complessivo annuo di € 3.500,00 per ciascun "Evento di Furto d'Identità" e comunque entro i limiti sopra indicati per ciascuna copertura, a seconda di quale sia l'importo inferiore.

Nel caso di un "Furto Collettivo di Dati", tutti i limiti di indennizzo riportati nella presente clausola - compreso il limite complessivo annuo - debbono essere ridotti dell'80% (a titolo esemplificativo, se un limite di indennizzo ordinario è pari ad € 100,00, in caso di "Furto Collettivo di Dati" lo stesso limite di indennizzo sarà pari ad € 20,00).

Art. 2.6 - Periodo di carenza contrattuale

Le garanzie di *polizza* decorrono dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell'Assicurazione.

Art. 2.8 - Esclusioni

La *polizza* non copre alcuna perdita causata direttamente o indirettamente da uno dei seguenti eventi. Tale Perdita è esclusa indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concorrente o in qualsiasi sequenza alla perdita stessa:

A. Atti dolosi

La *polizza* non copre atti disonesti, criminali, malevoli, dolosi o fraudolenti se l'Assicurato ha partecipato materialmente o moralmente alla commissione di tali atti.

B. Lesioni fisiche

La *polizza* non copre alcuna lesione fisica, malattia, disabilità, shock, angoscia mentale o lesioni mentali, inclusa la cura richiesta, o la morte in qualsiasi momento conseguente alla stessa.

C. Guerra o Terrorismo

La *polizza* non copre:

- a) Qualsiasi perdita causata direttamente o indirettamente da un atto di guerra, inclusa la guerra non dichiarata o civile, le azioni bellicose che ostacolano o difendono da un attacco reale o atteso, da parte di qualsiasi governo, stato sovrano o altra autorità che usa personale militare o altri agenti. La guerra include l'insurrezione, l'atto di un nemico straniero, i disordini civili, le pubbliche sommosse, il colpo di stato militare, la ribellione, l'invasione, le ostilità e le esercitazioni militari o l'ammutinamento.
- b) Qualsiasi perdita causata direttamente o indirettamente da un atto di terrorismo, inclusa qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da un evento di terrorismo reale o atteso, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concorrente o in qualsiasi altro modo alla Perdita.

Il terrorismo include l'effettivo o minacciato: uso di forza o violenza contro persone o proprietà, la commissione di un atto pericoloso per la vita o la proprietà umana e la commissione di un atto, compreso un attacco alla sicurezza informatica, che interferisce con o sconvolge un sistema elettronico o un sistema di comunicazione (compreso Internet o parte di esso), quando l'intento o l'effetto è di intimidire o costringere un governo, la popolazione civile o qualsiasi segmento di esso, o di interrompere qualsiasi segmento dell'economia, il funzionamento di qualsiasi governo o la salute, il benessere o la sicurezza di qualsiasi popolazione civile, o di interferire con le operazioni di qualsiasi organizzazione che fornisca di beni o servizi a beneficio della difesa o dell'economia di qualsiasi nazione, popolazione civile o segmento di essa, o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare la difesa o contro uno dei soggetti di cui sopra.

Il terrorismo includerà anche specificamente:

- a) un qualsiasi atto ostile da parte di una persona / persone che agisce con la sponsorizzazione, l'approvazione o l'assistenza di uno stato o entità governativa designata dal governo degli Stati Uniti come "stato canaglia", "state of concern", "stato ostile" o designazione simile;
- b) qualsiasi atto ostile da parte di una o più persone che sono membri di, o agiscono per conto di, un'organizzazione riconosciuta come organizzazione ostile o terroristica dagli Stati Uniti o da qualsiasi agenzia dello stesso o da altre agenzie governative o di polizia nazionali o straniere;
- c) qualsiasi atto ostile che sia dichiarato, riconosciuto o accertato come atto di terrorismo da un ente giudiziario amministrativo, esecutivo o legislativo competente.

D. Clausola di esclusione dalla contaminazione radioattiva - Danni fisici

La *polizza* non copre alcuna perdita o danno derivante direttamente o indirettamente da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

E. Rischio politico, garanzia finanziaria ed esclusione dal rischio

La *polizza* esclude qualsiasi perdita o responsabilità derivante da quanto segue:

- a) Responsabilità contrattuale, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutte le forme di inadempimento degli obblighi contrattuali, embargo di importazione e/o esportazione, mancata ratifica di contratti, trasferimento di valuta, esclusione di garanzie.
- b) Mancata o ritardata consegna o fornitura di qualsiasi forma di proprietà di qualsiasi tipo.
- c) Qualsiasi forma di garanzia finanziaria, fideiussione o garanzia del credito.

F. Prelievi fraudolenti da parte di familiari stretti

La copertura del Danno da Sottrazione di Fondi prestata ai sensi della garanzia relativa al Trasferimento Elettronico non Autorizzato di Fondi non si applica a qualsiasi Trasferimento Elettronico non Autorizzato di Fondi commesso o tentato dal coniuge o da un familiare fino al secondo grado privo del potere di firma sul Conto rilevante. Questa esclusione non si applica se si denuncia il Trasferimento non Autorizzato di Fondi alle autorità di polizia e si collabora per perseguire il coniuge o il familiare.

G. Colpa Grave da parte dell'Assicurato

La *polizza* non copre alcuna perdita diretta o indiretta derivante da Colpa Grave dell'Assicurato.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, sono compresi i danni causati da *Phishing* per il quale le garanzie di *polizza*, fermi i limiti di indennizzo previsti, saranno operanti con uno scoperto del 50%.

H. Altre esclusioni

Per quanto riguarda qualsiasi copertura prestata ai sensi della *polizza*, le stesse non saranno operanti in merito ad eventuali perdite derivanti direttamente o indirettamente da:

- a) Servizi Professionali resi nell'ambito di un'Attività Commerciale: qualsiasi Attività Commerciale, inclusa, senza limitazioni, qualsiasi perdita connessa a un Conto utilizzato ai fini dell'Attività Commerciale.
- b) Autorità Pubblica: qualsiasi perdita risultante o derivante dalla distruzione, confisca o sequestro per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica.
- c) Comunicazione volontaria: comunicazione volontaria da parte dell'Assicurato di qualsiasi codice o altre informazioni di sicurezza a qualcuno che successivamente contribuisce a un Evento di Furto di Identità. Ciò non include la comunicazione volontaria a causa di costrizione, frode o evento di Furto Identità commesso dal rappresentante legale o commercialista dell'Assicurato.

I. Danni indiretti o consequenziali

Fatta eccezione per quanto espressamente previsto nella *polizza*, la *polizza* non copre qualsiasi danno indiretto, esemplare, incidentale o consequenziale o perdite di qualsiasi natura, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdite di profitto o di redditi non da lavoro dipendente, perdita di affari o perdita in eccesso dei limiti qui stabiliti.

J. Estorsione del denaro

La *polizza* non copre le perdite derivanti da estorsioni, ricatti o minacce criminali effettuate da una persona o da più persone, realizzate impedendo all'utente di accedere ai propri Conti e / o dati personali o minacciando di distruggere i dati personali, dove tali azioni sono effettuate allo scopo di estorcere denaro.

K. Danni Materiali

La *polizza* non copre i Danni Materiali sofferti dall'Assicurato o da terzi.

Art. 2.9 - Rinnovo annuale delle coperture assicurative

Le coperture assicurative si intendono tacitamente rinnovate se è stato regolarmente pagato il rinnovo annuale del servizio offerto dalla Società Contraente.

3 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Art. 3.1 - Denuncia del sinistro e obblighi dell'Assicurato

Se si verifica un "Evento di Furto di identità" o "Trasferimento Elettronico non Autorizzato di Fondi", l'Assicurato dovrà informare la *Compagnia* entro 3 giorni successivi al *sinistro*, con le seguenti modalità:

- a mezzo posta indirizzata a: **Helvetia - Ispettorato Sinistri Milano 2 - Via Cassinis, 21 - 20139 Milano**
- a mezzo posta elettronica indirizzata a: ispettorato.milano2@helvetia.it
- a mezzo posta elettronica certificata, solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a: helvetia@actaliscertymail.it
- a mezzo fax al numero: **02.5351.560**

Per informazioni sui sinistri è possibile chiamare il numero **02.5351.491**.

L'Assicurato dovrà altresì intraprendere le iniziative necessarie a evitare o diminuire il danno, ivi incluse quelle contenute nelle istruzioni scritte fornite dalla *Compagnia* successivamente alla denuncia di *sinistro*, ivi comprese la pronta notifica alla Polizia Postale Italiana, ed alla Istituzione Finanziaria.

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del *sinistro* di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché eventuali documenti e/o atti relativi al *sinistro* e successivamente a lui pervenuti.

Art. 3.2 - Furto di Identità - Obblighi dell'Assicurato

Se si verifica un Evento di Furto di Identità, l'Assicurato dovrà anche:

- a) immediatamente, ma non più tardi di 90 giorni successivi alla scoperta da parte dell'Assicurato di un Evento di Furto di identità oggetto di denuncia di *sinistro*, inviarti la prova scritta della perdita derivante dal furto d'identità (nei modi e nei termini richiesti dalla *Compagnia*) e fornire le informazioni e/o la documentazione che dovesse essere richiesta;
- b) adottare tutte le misure ragionevoli per mitigare o evitare le perdite risultanti da un Evento di Furto di identità;
- c) fornire tutta l'assistenza e la cooperazione che la *Compagnia* potrà richiedere per l'investigazione e la determinazione di eventuali perdite, incluso a scopo esemplificativo:
 - l'inoltro immediato alla *Compagnia* di eventuali comunicazioni, convocazioni o documenti legali ricevuti dall'Assicurato in connessione con una perdita o l'evento di Furto d'Identità;
 - l'autorizzazione ad ottenere dati personali e altre informazioni in merito a qualsiasi perdita;
 - la collaborazione e l'aiuto necessari a far valere qualsiasi diritto legale che l'Assicurato o la *Compagnia* potrebbero avere nei confronti di chiunque abbia cagionato la perdita;
 - assistenza a deposizioni, udienze e processi, nonché il fornire e conservare prove e ottenere la presenza di testimoni in merito a qualsiasi perdita;
 - la risposta scritta alle domande proposte da parte dei rappresentanti autorizzati dalla *Compagnia* in merito alla perdita denunciata, fornendo accesso a tutti i documenti, anche in formato in elettronico, utili ai fini della trattazione del *sinistro*.

Art. 3.3 - Trasferimento Elettronico Non Autorizzato di Fondi - Obblighi dell'Assicurato

Se si verifica un Trasferimento Elettronico Non Autorizzato di Fondi, è necessario:

- a) adottare tutte le misure ragionevoli per impedire ulteriori perdite conseguenti a fondi sottratti dopo aver subito un Trasferimento Elettronico non Autorizzato di Fondi incluso, a titolo esemplificativo, un contatto immediato con l'Istituzione Finanziaria che ha emesso il Dispositivo di Accesso o detiene il Conto;
- b) adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il rimborso da parte dell'Istituzione Finanziaria della Perdita sofferta;
- c) inviare una dichiarazione scritta che contenga le informazioni richieste dalla *Compagnia* ai fini delle indagini sulla perdita sofferta, entro sessanta (60) giorni dalla richiesta;
- d) fornire una descrizione completa delle attività poste in essere per ottenere il rimborso dall'Istituzione Finanziaria e le motivazioni addotte in relazione al diniego di rimborso totale o parziale, nonché copia del ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario (o altro organo competente) in caso di diniego da parte anche dell'Arbitro Bancario e Finanziario;
- e) fornire qualsiasi altra informazione o documentazione ragionevole che la *Compagnia* potrà richiedere in relazione al *sinistro*.

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in relazione ai dati personali che Lei comunica alla Compagnia direttamente (es. tramite siti internet, portali, social media) o che sono da questa raccolti tramite la rete di intermediari e che formeranno oggetto di trattamento¹, La informiamo di quanto segue:

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia del Gruppo Helvetia Italia alla quale fornisce i suoi dati personali:

- Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano;
- Helvetia Vita S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano;
- Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano;
- Chiara Assicurazioni S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano.

2. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- è diretto all'espletamento delle attività amministrativo-contabili (di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile), e di quelle attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa, alla quale il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quali a titolo non esaustivo, la conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei contratti in essere, raccolta dei premi, riassicurazione, coassicurazione, gestione e liquidazione dei sinistri, liquidazione per altre cause, prestazioni a scadenza, recupero dei crediti, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, nonché per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio;
- qualora Lei aderisca all'installazione dell'apparato satellitare sul Suo veicolo, può anche riguardare dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti (km percorsi dal veicolo suddivisi per fasce di percorrenza, orario, provincia, e tipologia di strada, numero di viaggi suddivisi per fascia oraria), e le informazioni riferite allo stile di guida registrato (km percorsi a velocità superiore ai limiti, accelerazioni, decelerazioni, numero di incidenti), per le finalità connesse alla conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei contratti in essere;
- qualora Lei aderisca all'installazione dell'apparato Home Box all'interno dell'abitazione, può anche riguardare i dati registrati (data, ora, tipo di evento, richiesta di assistenza) per le finalità connesse all'esecuzione dei contratti in essere o per analisi statistiche in forma aggregata;
- qualora Lei presti il Suo consenso, può anche essere diretto, all'espletamento di attività di marketing (ossia: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale, partecipazione a concorsi a premi) e di profilazione connessa al marketing (trattamento automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).

In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene:

- anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- dall'organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati, "incaricati" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali;
- da soggetti esterni a tale organizzazione facenti parte della catena assicurativa o da società di servizi, che potranno agire a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento;
- per finalità di marketing, sia con strumenti tradizionali quali la posta cartacea e/o le chiamate con operatore, sia tramite strumenti automatizzati, ossia, sistemi di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3. Destinatari dei dati

I dati personali possono essere comunicati dal titolare:

- per le finalità di cui al punto 2, lettera a), ove necessario per l'esecuzione di contratti o per obblighi di legge a:
 - altri soggetti del settore assicurativo (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori); intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione); banche e SIM; fornitori terzi (legali, medici legali, cliniche, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli); società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri, il recupero dei crediti, il controllo delle frodi, le indagini sul grado di soddisfazione delle clientela, nonché società di servizi informatici, di factoring, di revisione contabile e certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza); organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dello sviluppo economico, MEF, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, CONSOB, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, INPS, INAIL ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Ministero delle Infrastrutture – Motorizzazione Civile);
- per le finalità di cui al punto 2, lett. d), alle Compagnie del Gruppo Helvetia Italia (elencate al punto 1) ed alla relativa rete di intermediari o a società esterne di promozione e/o sviluppo commerciale incaricate a supportare le Compagnie nei trattamenti;
- per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni ritenute "sospette" ai sensi della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio, alle altre Compagnie del Gruppo Helvetia Italia.

4. Trasferimento dei dati verso paesi terzi

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso quei Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

5. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri:

- per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale);
- per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti;
- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, indicate al punto 2;
- per dodici mesi dalla raccolta dei dati utilizzati ai soli fini di marketing e profilazione connessa al marketing.

6. Diritti dell'interessato

Il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere ai titolari del trattamento:

- la conferma che sia o no in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso), ex art. 15 del Regolamento;
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento;
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento;
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al marketing (diritto di opposizione), ex art. 21 del Regolamento. Per esercitare i diritti, può rivolgere richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati, mediante lettera raccomandata all'indirizzo della Compagnia, telefax (n. 02.5351.969), o posta elettronica (privacy@helvetia.it).

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento.

7. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto

Ferma la Sua autonomia, la comunicazione dei dati personali al titolare ed il loro trattamento è:

- strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte al punto 2, lettera a), b), c);
- facoltativa ai fini dello svolgimento delle attività descritte al punto 2, lettera d);
- obbligatoria in base a leggi, regolamenti, normative nazionali o comunitarie.

L'eventuale Suo rifiuto di fornire i dati ed autorizzarne il trattamento:

- nel caso di cui alla lett. a) e c), comporta l'impossibilità di adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste, di concludere nuovi contratti di assicurazione ed eseguire i relativi obblighi e di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui alla lett. b), non comporta alcuna conseguenza sui contratti in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di usufruire dei servizi sopra descritti e di svolgere attività di marketing e profilazione.

¹ Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5520360 - 5351461
www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031